

	Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano)	Numero 17	Data 06/03/2019	Cod. Ente 11059
---	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO DI IMPOSTA 2019

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2019 addì 6 del mese di Marzo alle ore 17.12 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	SI
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	RAFFAELE VAILATI	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	SI	MASSIMO CHiodo	SI
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	SI
FRANCA COSTA	SI	LUIGI DI PALMA	SI
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	AG
ISABELLA ROSSO	SI		

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 15

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO DI IMPOSTA 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n.16 del 06/03/ 2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della TARI anno di imposta 2019;

Fatta salva eventuale modifica che possa intervenire a consuntivo in merito ai costi del servizio di igiene urbana, modifica della quale si dovrà tener conto con conguagli ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2019 con la quale l'Amministrazione ha determinato gli indirizzi in merito alla riduzione degli sprechi alimentari come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 7 del 20/03/2018 e che nel deliberato testualmente prevede:

..... **"2. Di incentivare la lotta agli sprechi alimentari con le finalità e le modalità organizzative di cui sopra;**

3. Approvare i seguenti incentivi tributari, sulla parte variabile della TARI come sopra determinati nelle seguenti percentuali massime:

- fino ad un massimo del 30% per le donazioni e cessioni di cui all' All'articolo 1, comma 652) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con s.m.i., proporzionato alla quantità di prodotto ceduto rispetto alla quantità di rifiuto organico prodotto;

- fino ad un massimo del 20% per le cessioni nella forma delle "doggy bag" per gli operatori che si convenzionano con il Comune e che attuano la prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 659, lett. E-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'art.15, punto 3.5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI).

4. Di stabilire:

a) che il limite massimo concedibile per le diverse agevolazioni/riduzioni per la lotta agli sprechi alimentari comunque non può essere superiore al 30% della parte variabile della TARI (Tassa sui rifiuti);

b) che, ai sensi dell'art. 15, comma 8 del vigente Regolamento TARI, per l'anno 2019 l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le iniziative di cui al presente atto non potrà comunque eccedere il limite di spesa di euro 10.000,00 e che, in caso contrario, esse saranno proporzionalmente ridotte, e che lo stesso limite rientra nel limite globale di bilancio stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria.

5. Di demandare al Servizio Entrate e Tributi la applicazione degli incentivi tributari e al Servizio Ambiente la istruttoria tecnica finalizzata a determinare la percentuale di sgravio accordabile in base alla documentazione prodotta.

6. Di demandare a separato atto deliberativo gli indirizzi relativi alle azioni connesse e alle altre finalità rientranti nella competenza degli altri settori comunali."

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 15/02/2019, avente per oggetto *“proposta da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale in merito alla tariffa della tassa sui rifiuti (tari) anno di imposta 2019”* che testualmente prevede:

(inizio del testo della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 15/02/2019)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 36 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la proposta di Piano Finanziario della TARI anno di imposta 2019 da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 15/02/2019 di indirizzo in merito alla riduzione degli sprechi alimentari come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 7 del 20/03/2018;

Fatta salva eventuale modifica che possa intervenire a consuntivo in merito ai costi del servizio di igiene urbana, modifica della quale si dovrà tener conto con conguagli ai sensi di legge;

Preso atto di quanto contenuto negli atti sopra citati ed al fine di poter approvare la tariffa TARI per l'anno 2019, propone di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta:

(inizio del testo della deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell'imposta municipale propria (IMU);
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- nella **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, quest'ultima destinata a finanziare la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che in virtù delle disposizioni introdotte dai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, con decorrenza dalla data di introduzione (01/01/2014) ha cessato di avere applicazione nel comune di Peschiera Borromeo il Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) (in vigore nel 2013), che a sua volta ha sostituito la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), ferme restando le obbligazioni sorte, per entrambe le tipologie, prima della predetta data;

Visti, in particolare, i seguenti commi della L. n. 147/2013, attualmente vigenti (da ultimi modificati con con comma 1093 legge di bilancio 2019 n. 145), che riguardano la **TARI** e che prevedono:

641. *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

688. ... omissis... *Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI omissis E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. omissis*”;

Visti:

- il D.Lgs. n. 22/1997, in particolare l'art. 21, che individua le competenze dei Comuni nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, e che tra l'altro assegna ai Comuni compiti di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la tutela igienico - sanitaria di tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- il 2° comma dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997, che ha stabilito che: *“I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa”*;
- il D.P.R. n. 158/1999, con il quale è stato approvato il *“Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- il *“Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)”*, approvato con delibera n. 44 del 29/07/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 36 del 15/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2019, composto dalla Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 D.P.R. n. 158/1999), redatti, per le parti di competenza, dal Settore Pianificazione Urbana e dal Settore Ragioneria e Bilancio in conformità agli indirizzi operativi espressi dall'Amministrazione Comunale;

Considerato come la tariffa per la TARI ripartisca il calcolo del costo del servizio di gestione rifiuti:

- per le utenze domestiche: sulla composizione del nucleo familiare combinata con la metratura delle abitazioni/locali a disposizione;
- per le utenze non domestiche: su coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti dal metodo normalizzato;

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Ribadito che i costi per i servizi relativi alla gestione rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinati nel Piano Finanziario, sopra citato, devono essere coperti dal Comune mediante la tariffa di cui all'oggetto;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Considerato come la tariffa di riferimento rappresenti, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 158/99, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione da parte degli enti locali della tariffa”* e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall'entità dei costi complessivi del servizio in relazione al piano finanziario elaborato dal Comune, dalla suddivisione dei costi tra fissi e variabili, dall'ulteriore suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dall'articolazione dei diversi parametri riferiti alle varie categorie d'utenza;

Dato atto che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2019, approvato con la citata deliberazione n. 36 del 15/02/2019;

Ribadito come la tariffa della TARI, calcolata sulla base dei costi dei servizi di igiene urbana, secondo i criteri del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 44/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei parametri indicati in apposite Proiezioni Tariffarie, risponda ai tre principi fondamentali che l'Amministrazione si è posta come obiettivo (sostenibilità ambientale - sostenibilità economica - equità contributiva);

Considerato, pertanto, che dopo le analisi ed ipotesi vagliate, si ritiene, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, adottare le tariffe per l'anno 2019 in base ai costi indicati nel Piano Finanziario, allegato alla citata deliberazione n. 36 del 15/02/2019, e nelle Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto mantenendo quindi invariati tutti i coefficienti di tariffa;

Ritenuto di non modificare la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie utenze domestiche e le categorie utenze non domestiche, in conformità ed analogia al criterio razionale e coerente già adottato in passato sia per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), in vigore fino al 2012, che per la Tassa Sui Rifiuti e Servizi (TARES) in vigore nel 2013, nella rispettiva percentuale del **39,79%** e del **60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate, tenuto conto, date le proporzioni, della sostenibilità della relativa quota da parte delle utenze domestiche che, a differenza delle utenze non domestiche, non hanno possibilità di scaricare in alcun modo i costi;

Visto il DPR n. 158/99 e la relativa circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell'Ambiente, per la parte che afferma che: *“...il piano finanziario, in quanto funzionale all'adozione della delibera relativa alla tariffa, dovrà essere adottato contestualmente all'adozione del bilancio preventivo del Comune e quindi nei termini di cui all'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comunque entro i termini eventualmente stabiliti da future disposizioni normative in materia di predisposizione dei bilanci comunali...”*;

Rilevato che con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 *“legge di bilancio 2019”*, è caduto il blocco delle tariffe ed aliquote dei tributi locali (introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato fino al 2018) che, tuttavia, non era applicabile alla TARI;

Ritenuto che, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, occorre stabilire, per l'anno 2019, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:

- punto 3.1 *“abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo”* : **riduzione del 30%**;
- punto 3.2 *“locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente”* : **riduzione del 30%** ;
- punto 3.3 *“utenze domestiche che attuano il compostaggio”* : **riduzione del 40%**;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- punto 3.5 *“Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti”*: **riduzione del 30%** ;

Di dare atto che le altre riduzioni dell'articolo 15 di cui ai commi 1 e 2 e del punto 3.4 *“Riduzioni per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani”*, del comma 3, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento TARI (per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale) sono già stabilite nel Regolamento stesso;

Ritenuto necessario mantenere inalterato, anche per il 2019, il limite ISEE di € 10.000,00 da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;

Ribadito che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2019, approvato con la citata deliberazione n. 36 del 15.02.2019 e che la tariffa viene formulata sulla base dei dati che in tale piano finanziario risultano esposti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2018 (G.U. n. 292/17.12.2018), con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (esercizio 2019-2021) degli enti locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 17, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, che in relazione ai versamenti della TARI prevede:

“Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. “;

Visto il D.Lgs. n. 22/1997, art. 21, comma 4, che prevede testualmente che *“Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni”*

Considerato che, essendo stato approvato con deliberazione CC n. 30 del 17/11/2016 il Regolamento sul Baratto Amministrativo e Partenariato Sociale, al fine di poter assicurare piena applicazione ed immediata efficacia allo stesso, occorre stabilire, per il 2019, le seguenti misure:

- 1) Quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto con indicazione della tipologia di tasse in cui poterlo effettuare;
- 2) Valore su base oraria del modulo della prestazione simbolica tipo;
- 3) N.° dei moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili);
- 4) Indicazione della % da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata;
- 5) Durata massima della agevolazione;
- 6) Scelta tipologia interventi che hanno inerenza con la Tassa ammessa ad agevolazione;
- 7) Condizioni (limite ISEE, eventuali categorie di bisogno e graduazione delle priorità per il 2019);

Dato atto che sulla scorta delle valutazioni e dei confronti effettuati con gli uffici coinvolti, al fine di rendere usufruibili le agevolazioni previste con l'introduzione, avvenuta nel 2017, dell'istituto del **Baratto Amministrativo**, si ritiene di dover confermare anche per l'anno 2019 le seguenti rispettive misure:

- 1) Euro 500 quale quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto Amministrativo con indicazione della TARI quale unica tipologia di tasse in cui poterlo effettuare per il 2019;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- 2) Euro 10 quale "Valore nominale su base oraria della prestazione" al lordo della copertura assicurativa; si tratterà di valore simbolico ed unico indipendentemente dal tipo di prestazione effettuata;
- 3) N.° 50 moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili) per il Baratto Amministrativo;
- 4) Indicazione della percentuale del 50% da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata cui spetterà la rimanente percentuale del 50%;
- 5) Durata massima della agevolazione: 1 anno;
- 6) Le tipologie di interventi che hanno inerenza con la TARI sono tutte quelle che avranno per oggetto la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade mantenendo una relazione di stretta interdipendenza con il tributo e che contribuiranno in modo diretto o indiretto al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti (attraverso il recupero, riutilizzo o il riciclo), oppure provvedere alla loro eliminazione o smaltimento da edifici ed aree pubbliche;
A titolo esemplificativo, e fatta salva la possibilità di individuarne altre con successivo atto in base alle eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire dai cittadini ed essere considerate meritevoli di accoglimento dall'Amministrazione, si individuano le seguenti attività
 - Pulizia aree cani;
 - Pulizia aree gioco (periodo estivo ore pomeridiane);
 - Pulizia aree verdi scolastiche;
 - Raccolta rami di piccole dimensioni nelle aree a verde pubblico;
 - Pulizia erbacce aiuole;
 - Distribuzione sacchi;
 - Distribuzione bidoni per raccolta differenziata;
- 7) Il limite ISEE per aver diritto al Baratto Amministrativo è pari alla soglia per aver accesso alle agevolazioni tributarie ed è quindi pari ad euro 10.000. Sono individuate in ordine decrescente di priorità le seguenti categorie di bisogno per il 2019:

CATEGORIE DI BISOGNO	PUNTEGGIO
ISEE fino a € 2500	10
ISEE fino a € 5000	8
ISEE fino a € 7500	6
ISEE fino a € 10.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	3
Stato di Cassa integrazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico	4
Uno o più componenti con certificazione L.104/92 art. 3 comma 3, con disabilità grave accertata o con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare	2
Morosità non colpevole	3
Persone che alla data di presentazione della domanda sono in carico ai Servizi sociali e abbiano dimostrato di voler partecipare ad un progetto volto alla risoluzione del bisogno rilevato	1

Ritenuto di confermare e riconoscere al Baratto Amministrativo importanza sociale e di volerne incentivare l'utilizzo invitando gli Uffici coinvolti a favorirne la più ampia conoscenza e diffusione fra i cittadini;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 652, ultimo periodo, della L. 147/2013, con successive modifiche ed integrazioni, in una ottica di **incentivazione alla riduzione dello spreco alimentare**, vadano previste in primo luogo agevolazioni per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali bei alimentari agli indigenti e alle persone in maggiore condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale;

Valutato, che nella medesima ottica di incentivazione alla riduzione dello spreco alimentare, ai sensi della L. 147/2013, con successive modifiche ed integrazioni, comma 659, lettera e-bis, nell'ambito dell'attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti prodotti e nonchè ai sensi del punto 3.5 del comma 3 dell'art. 15 del vigente Regolamento della TARI, sia opportuno prevedere forme agevolative in secondo luogo anche qualora i produttori/distributori di beni alimentari comunque contribuiscono ad evitare lo spreco alimentare cedendo gratuitamente i beni alimentari, indipendentemente dalle condizioni di bisogno del cessionario che li riceve, come per esempio nel caso delle c.d. "doggy bag" (cioè del servizio che consente di portare a casa gli avanzi del proprio pasto non ultimato in ristorante, pizzeria, trattoria, hotel, o servizio di ristorazione e catering);

Dato atto che il Comune di Peschiera Borromeo con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2018 ha previsto che: *"con riferimento agli sprechi alimentari, di individuare nel 30% della parte variabile della tariffa, il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli di intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa, entro il massimo del 30% della parte variabile, in proporzione alla quantità debitamente certificata dei beni prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione o cessione"*;

Ritenuto di poter a tal fine individuare, anche per il 2019, nel 30% della parte variabile della tariffa il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra, demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli d'intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa, entro il massimo del 30% della parte variabile, in proporzione alla quantità debitamente certificata dei beni prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione o di cessione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare **la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti), anno 2019**, sulla base dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) **Piano Finanziario per l'anno 2019** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da Relazione

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 del D.P.R. n. 158/1999), predisposto dal competente Settore Pianificazione Urbana e del Settore Ragioneria e Bilancio ed allegato alla deliberazione n. 36 del 15/02/2019;

- b) **proiezioni tariffarie per l'anno 2019**, allegate al presente atto, predisposte dal Settore Entrate e Tributi in funzione dell'applicazione delle voci esposte nel Piano Finanziario 2019 alla banca dati dell'Ufficio Tributi relativa ai contribuenti soggetti passivi della TARI, come risultanti alla data della elaborazione della proiezione.
3. Di stabilire:
 - a) **che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100%** come determinato dal Piano Finanziario per l'anno 2019;
 - b) **la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie "utenze domestiche" e le categorie "utenze NON domestiche"** nella rispettiva percentuale del **39,79%** e del **60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto;
 - c) **che le quote di costo fisso e variabile**, distintamente per la categoria delle utenze domestiche e non domestiche, **sono determinate come da Proiezioni Tariffarie per l'anno 2019**.
 4. Di approvare, per l'anno 2019, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:
 - punto 3.1 *"abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo"*: **riduzione del 30%**;
 - punto 3.2 *"locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente"*: **riduzione del 30%**;
 - punto 3.3 *"utenze domestiche che attuano il compostaggio"*: **riduzione del 40%**;
 - punto 3.5 *"Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti"*: **riduzione del 30%**.
 5. **Di mantenere in € 10.000,00 il limite ISEE** da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;
 6. Di dare atto che le riduzioni per le utenze NON domestiche che riducono la produzione dei rifiuti nonché le agevolazioni per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale sono già determinate nel Regolamento TARI rispettivamente all'art. 16.
 7. Di dare, altresì, atto che:
 - a) le disposizioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2019** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
 - b) il versamento della TARI, come previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale, deve essere effettuato in **n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre**. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - c) la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
 8. **Con riferimento al baratto amministrativo** di dover individuare le seguenti rispettive misure:
 - 1) Euro 500 quale quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto Amministrativo con indicazione della TARI quale unica tipologia di tasse in cui poterlo effettuare per il 2019;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- 2) Euro 10 quale "Valore nominale su base oraria della prestazione" al lordo della copertura assicurativa; si tratterà di valore simbolico ed unico indipendentemente dal tipo di prestazione effettuata;
- 3) N.° 50 moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili) per il Baratto Amministrativo;
- 4) Indicazione della percentuale del 50% da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata cui spetterà la rimanente percentuale del 50%;
- 5) Durata massima della agevolazione: 1 anno;
- 6) Le tipologie di interventi che hanno inerenza con la TARI sono tutte quelle che avranno per oggetto la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade mantenendo una relazione di stretta interdipendenza con il tributo e che contribuiranno in modo diretto o indiretto al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, (attraverso il recupero, riutilizzo o il riciclo), oppure provvedere alla loro eliminazione o smaltimento da edifici ed aree pubbliche;
A titolo esemplificativo, e fatta salva la possibilità di individuarne altre con successivo atto in base alle eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire dai cittadini ed essere considerate meritevoli di accoglimento dall'Amministrazione, si individuano le seguenti attività:
 - Pulizia aree cani;
 - Pulizia aree gioco (periodo estivo ore pomeridiane);
 - Pulizia aree verdi scolastiche;
 - Raccolta rami di piccole dimensioni nelle aree a verde pubblico;
 - Pulizia erbacce aiuole;
 - Distribuzione sacchi;
 - Distribuzione bidoni per raccolta differenziata;
- 7) Il limite ISEE per aver diritto al Baratto Amministrativo è pari alla soglia per aver accesso alle agevolazioni tributarie ed è quindi pari ad euro 10.000. Sono individuate in ordine decrescente di priorità le seguenti categorie di bisogno per il 2019:

8) CATEGORIE DI BISOGNO	PUNTEGGIO
ISEE fino a € 2500	10
ISEE fino a € 5000	8
ISEE fino a € 7500	6
ISEE fino a € 10.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	3
Stato di Cassa integrazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico	4
Uno o più componenti con certificazione L.104/92 art. 3 comma 3, con disabilità grave accertata o con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare	2
Morosità non colpevole	3
Persone che alla data di presentazione della domanda sono in carico ai Servizi sociali e abbiano dimostrato di voler partecipare ad un progetto volto alla risoluzione del bisogno rilevato	1

9. **Con riferimento agli sprechi alimentari**, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 7 del 20/3/2018 e G.C. n. 37

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

del 15/02/2019 **di individuare nel 30 %**, della parte variabile della tariffa, il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra, demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli d'intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa, entro il massimo del 30% della parte variabile, in proporzione alla quantità debitamente certificata dei beni prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione o di cessione, individuando in euro Euro 10.000 lo stanziamento massimo annuale di bilancio da destinare agli sprechi alimentari per la componente della parte variabile della TARI quale unica tipologia di tasse in cui poterlo effettuare per il 2019 come stabilito con la citata deliberazione di G.C. n. 37/2019.

10. La presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

(FINE testo deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale)

Pertanto:

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare il sopra esteso testo integrale della proposta di deliberazione per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale.

(fine testo delibera GC n. 38 del 15/02/2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta della Giunta Comunale come sopra riportata;

Fatta propria la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2019 con la quale l'Amministrazione ha determinato gli indirizzi in merito alla riduzione degli sprechi alimentari, come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 7 del 20/03/2018;

Visti gli allegati verbali della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 25 e 27/02/2019;

Ritenuto che la proposta dell'Amministrazione è meritevole di approvazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (G.U. n. 28/02.02.2019), con il quale viene differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (esercizio 2019-2021) degli enti locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267/2000;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di **accogliere la proposta dell'Amministrazione ed approvare la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti), anno 2019**, sulla base dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) **Piano Finanziario per l'anno 2019** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 del D.P.R. n. 158/1999), predisposto dal competente Settore Pianificazione Urbana e del Settore Ragioneria e Bilancio ed allegato alla propria precedente deliberazione n. 16/2019;
 - b) **proiezioni tariffarie per l'anno 2019**, allegate al presente atto, predisposte dal Settore Entrate e Tributi in funzione dell'applicazione delle voci esposte nel Piano Finanziario 2019 alla banca dati dell'Ufficio Tributi relativa ai contribuenti soggetti passivi della TARI, come risultanti alla data della elaborazione della proiezione.
3. Di stabilire:
 - a) **che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100%** come determinato dal Piano Finanziario per l'anno 2019;
 - b) **la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie "utenze domestiche" e le categorie "utenze NON domestiche"** nella rispettiva percentuale del **39,79%** e del **60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto;
 - c) **che le quote di costo fisso e variabile**, distintamente per la categoria delle utenze domestiche e non domestiche, **sono determinate come da Proiezioni Tariffarie per l'anno 2019**.
4. Di approvare, per l'anno 2019, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:
 - punto 3.1 *"abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo"* : **riduzione del 30%** ;
 - punto 3.2 *"locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente"* : **riduzione del 30%** ;
 - punto 3.3 *"utenze domestiche che attuano il compostaggio"* : **riduzione del 40%**;
 - punto 3.5 *"Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti"*: **riduzione del 30%**.
5. **Di mantenere in € 10.000,00 il limite ISEE** da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

6. Di dare atto che le riduzioni per le utenze NON domestiche che riducono la produzione dei rifiuti nonché le agevolazioni per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale sono già determinate nel Regolamento TARI rispettivamente all'art. 16.
7. Di dare, altresì, atto che:
 - a) le disposizioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2019** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
 - b) il versamento della TARI, come previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale, deve essere effettuato in **n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre**. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - c) la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
8. **Con riferimento al baratto amministrativo** di dover individuare le seguenti rispettive misure:
 - a) Euro 500 quale quantificazione dello stanziamento annuale di bilancio da destinare al Baratto Amministrativo con indicazione della TARI quale unica tipologia di tasse in cui poterlo effettuare per il 2019;
 - b) Euro 10 quale "Valore nominale su base oraria della prestazione" al lordo della copertura assicurativa; si tratterà di valore simbolico ed unico indipendentemente dal tipo di prestazione effettuata;
 - c) N.° 50 moduli disponibili (quantità 1:valore 2=n° moduli disponibili) per il Baratto Amministrativo;
 - d) Indicazione della percentuale del 50% da destinare ai richiedenti singoli rispetto a quelli in forma associata cui spetterà la rimanente percentuale del 50%;
 - e) Durata massima della agevolazione: 1 anno;
 - f) Le tipologie di interventi che hanno inerenza con la TARI sono tutte quelle che avranno per oggetto la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade mantenendo una relazione di stretta interdipendenza con il tributo e che contribuiranno in modo diretto o indiretto al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, (attraverso il recupero, riutilizzo o il riciclo), oppure provvedere alla loro eliminazione o smaltimento da edifici ed aree pubbliche;
A titolo esemplificativo, e fatta salva la possibilità di individuarne altre con successivo atto in base alle eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire dai cittadini ed essere considerate meritevoli di accoglimento dall'Amministrazione, si individuano le seguenti attività:
 - Pulizia aree cani;
 - Pulizia aree gioco (periodo estivo ore pomeridiane);
 - Pulizia aree verdi scolastiche;
 - Raccolta rami di piccole dimensioni nelle aree a verde pubblico;
 - Pulizia erbacce aiuole;
 - Distribuzione sacchi;
 - Distribuzione bidoni per raccolta differenziata;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- g) Il limite ISEE per aver diritto al Baratto Amministrativo è pari alla soglia per aver accesso alle agevolazioni tributarie ed è quindi pari ad euro 10.000. Sono individuate in ordine decrescente di priorità le seguenti categorie di bisogno per il 2019:

h) CATEGORIE DI BISOGNO	PUNTEGGIO
ISEE fino a € 2500	10
ISEE fino a € 5000	8
ISEE fino a € 7500	6
ISEE fino a € 10.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	3
Stato di Cassa integrazione (punteggio per ogni membro della famiglia di età maggiore ai 26 anni)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico	4
Uno o più componenti con certificazione L.104/92 art. 3 comma 3, con disabilità grave accertata o con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare	2
Morosità non colpevole	3
Persone che alla data di presentazione della domanda sono in carico ai Servizi sociali e abbiano dimostrato di voler partecipare ad un progetto volto alla risoluzione del bisogno rilevato	1

9. **Con riferimento agli sprechi alimentari**, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 7 del 20/3/2018 e G.C. n. 37 del 15/02/2019
- a) **di individuare nel 30 %**, della parte variabile della tariffa, il massimo della riduzione accordabile alle iniziative di cui sopra, demandando alla Giunta la stipulazione dei relativi protocolli d'intesa e la determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa;
- b) **approvare i seguenti incentivi tributari, sulla parte variabile della TARI** come sopra determinati nelle seguenti percentuali massime:
- **fino ad un massimo del 30% per le donazioni e cessioni di cui all' articolo 1, comma 652) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con s.m.i., proporzionato alla quantità di prodotto ceduto rispetto alla quantità di rifiuto organico prodotto;**
 - **fino ad un massimo del 20%** per le cessioni nella forma delle "doggy bag" per gli operatori che si convenzionano con il Comune e che attuano la prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 659, lett. E-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'art.15, punto 3.5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI).
- c) **di stabilire:**
- a) **che il limite massimo concedibile per le diverse agevolazioni/riduzioni per la lotta agli sprechi alimentari comunque non può essere superiore al 30% della parte variabile della TARI (Tassa sui rifiuti);**
- b) **che, ai sensi dell'art. 15, comma 8 del vigente Regolamento TARI, per l'anno 2019** l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le iniziative di cui al presente atto non potrà comunque eccedere il limite di spesa di euro 10.000,00 e che, in caso

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

contrario, esse saranno proporzionalmente ridotte, e che lo stesso limite rientra nel limite globale di bilancio stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria.

10. Di disporre che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visti gli allegati verbali della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 25 e 27/02/2019;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (16): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D'Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, Vailati, Zambon, Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma;

Votanti (16): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D'Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, Vailati, Zambon, Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma;

voti favorevoli (12): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D'Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, Vailati, Chiodo;

voti contrari (0)

astenuti (4): Chiapella, Zambon, Bruschi, Di Palma.

resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti (16): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D'Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, Vailati, Zambon, Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma;

Votanti (16): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D'Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, Vailati, Zambon, Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma;

voti favorevoli (12): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D'Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, Vailati, Chiodo;

voti contrari (0)

astenuti (4): Chiapella, Zambon, Bruschi, Di Palma.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

resi in modo palese

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 15**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO DI IMPOSTA 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/02/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Contabile

Servizio Entrate e Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06/03/2019

“TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO DI IMPOSTA 2019”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente



Il Segretario
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081
ISABELLA ROSSO;2;104836

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera Consiglio Com.le n. 17 del 06/03/2019

“TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO DI IMPOSTA 2019”

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/03/2019 al 26/03/2019.
- E' divenuta esecutiva il 21/03/2019, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

GARGIONI MANUELA;1;107725819220123079919830715251649997168